



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

## (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – telefax: 0875/968790 – cap.:86036)

### ORDINANZA SINDACALE N. 34/2017

Prot. n. 2063

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2017.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE

- nel Comune di Montenero di Bisaccia si svolgeranno il 21 Settembre c.a. le celebrazioni in onore del Santo Patrono di Montenero di Bisaccia, organizzate dal Comitato Feste della Parrocchia di San Matteo;

#### VISTO

- il programma della manifestazione che interesserà le vie del centro ed in particolare Piazza della Libertà e via Valentina, acquisita al prot. comunale n.° 8650 in data 08/09/2017 a firma del parroco Don Claudio D'Ascenzo;

#### VISTA

- la necessità di emanare apposita ordinanza di interdizione temporanea del transito e della sosta in Piazza della Libertà e via Valentina;

#### CONSIDERATO

- che tali celebrazioni prevedono la partecipazione di numerose persone;

#### RITENUTO

- di dover adottare i necessari provvedimenti viabilistici al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;

#### VISTO

- il Testo Unico degli Enti Locali n.° 267 del 18 agosto 2000;

#### VISTO

- il Decreto Legislativo n.° 285 del 30 aprile 1992;

#### VISTO

- il D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992;

### ORDINA

**Il divieto di Transito in Piazza della Libertà e via Valentina dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del giorno 21 Settembre 2017.**

**Il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza della Libertà e via Valentina dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 21 Settembre 2017.**

## DISPONE

Che gli uffici competenti di questo Comune appongano la segnaletica verticale riprodotte il contenuto della presente ordinanza e forniscano idonea transennatura dell'area interessata in tempo utile ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni.

Che la presente ordinanza venga trasmessa agli Uffici interessati del Comune di Montenero di Bisaccia, al Comando Polizia Locale, all'Arma dei Carabinieri e pubblicata all'albo pretorio.

E fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S.

Il Comando di Polizia Locale nonché l'Arma dei Carabinieri sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge n.° 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Millo Pasqualino IULIANI.

Contro la presente ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. E'ammesso inoltre, ricorso al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.° 285 del 30/04/1992.

Montenero di Bisaccia li, 20 Settembre 2017



**IL SINDACO**  
(Avv. Nicola Travaglini)